

13920-20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Elisabetta ROSI	Presidente
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Luca SEMERARO	Consigliere
Dott.ssa Emanuela GAI	Consigliere
Dott. Gianni Filippo REYNAUD	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

PUBBLICA UDIENZA del
5 marzo 2020

SENTENZA N. 635

Motivazione
semplificata
REGISTRO GENERALE
n. 40344 del 2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 3395/19 della Corte di appello di Firenze del 6 giugno 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo CANEVELLI,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Firenze ha, con sentenza del 6 giugno 2019, riformato, quanto alla affermazione della penale responsabilità e quanto alla entità della conseguente condanna, la precedente decisione con la quale, in data 15 luglio 2016, il Tribunale di Pistoia aveva affermato (omissis), in qualità di gestore della struttura recettiva denominata (omissis) (omissis), responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere omesso di impedire schiamazzi e rumori da parte degli utilizzatori dell'anzidetta struttura, i quali avevano anche abusato di strumenti di diffusione sonora di musica, condannandolo pertanto alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.

In particolare la Corte territoriale ha rilevato l'avvenuta estinzione del reato contestato per effetto della prescrizione ma, valutate incidentalmente le ragioni impugnatrici dell'imputato, le ha ritenute infondate, confermando, pertanto, la condanna al risarcimento del danno patito dalle costituite parti civili.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del (omissis), articolando un unico motivo di impugnazione concernente la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché il vizio di violazione di legge, riferito agli artt. 27 della Costituzione, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché all'art. 2639 cod. civ.

Il ricorrente, infatti, ribadito che egli aveva ceduto sin dal marzo del 2011 l'azienda di cui è parte la (omissis) ad altro imprenditore (la contestazione penale è a decorrere dal giugno 2011), ha osservato che il ragionamento seguito dalla Corte di appello onde affermare che egli, ad onta dell'avvenuta cessione, aveva conservato la gestione della struttura, era viziato in quanto fondato sulle dichiarazioni rese da tale (omissis), il quale aveva dichiarato di avere fatto constatare nel 2011 (ma su questa data non vi sarebbe la piena certezza) al gestore del locale il fatto che da esso promanassero intollerabili immissioni sonore, ma non aveva fornito alcun elemento, invece presunto illogicamente dalla Corte di merito, per identificare siffatta persona del (omissis), anzi aveva indicato tale soggetto come (omissis), laddove il (omissis) si chiama (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che con l'unico motivo di impugnazione da lui articolato il ricorrente, il quale non contesta la materialità del fatto di reato a lui addebitato, si è limitato ad affermare che la sentenza della Corte di appello di Firenze sarebbe difettiva sia sotto il profilo della logicità della motivazione, sia sotto il profilo del buon governo da essa fatto di talune disposizioni di legge in relazione alla sua identificazione quale gestore del locale pubblico da cui provenivano le immissioni sonore di cui al capo di imputazione.

In particolare il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano ritenuto che la condotta di cui al capo di imputazione fosse a lui ascrivibile sebbene non sussistessero gli elementi per affermare che, al momento dei fatti, egli fosse il gestore del locale da cui provenivano le immissioni sonore.

Ciò posto, osserva il Collegio che la censura per come è stata formulata e del tutto inammissibile.

Infatti, si osserva, la sentenza della Corte di appello di Firenze ha ben chiarito, richiamando la testimonianza di uno dei soggetti coinvolti dal disturbo alla quiete pubblica, le ragioni per le quali il prevenuto, che indubbiamente è stato il gestore del locale denominato (omissis), fonte delle immissioni sonore, è stato individuato per tale anche con riferimento al periodo di cui al capo di imputazione; il predetto teste ha, infatti, precisato di avere personalmente fatto verificare alla persona con la quale egli aveva già in passato trattato in qualità di gestore del locale in questione la intensità di tali immissioni, ottenendo da costui un'assicurazione, non rispettata, sul fatto che avrebbe provveduto a rimuovere la causa di esse.

Da tanto la Corte di appello ha plausibilmente desunto il fatto che il (omissis), cioè la persona che come tale si era in passato mostrato al teste in questione, fosse tuttora interessato alla gestione del locale, ad onta della formale cessione del ramo di azienda da parte di questo ad una terza persona, tanto da impegnarsi a rimuovere le cause delle immissioni, elemento questo certamente indicativo in ordine alla permanenza in capo all'imputato del potere di effettiva gestione del locale in discorso.

A fronte di tali argomentati rilievi il ricorrente si è limitato ad opporre delle questioni di mero fatto, riconducibili ad una diversa ricostruzione della vicenda, fondata su una non meglio giustificata genericità del ricordo del teste sopra indicato e sulla non logicità della attribuzione al (omissis) della perdurante funzione gestoria sulla base di una semplice conversazione che sarebbe intervenuta fra questo ed il predetto teste.

Si tratta, come è evidente, conformemente all'avviso di questo Collegio, di cesure di carattere fattuale, non ammissibili in questa sede di legittimità, attraverso le quali il ricorrente ha contestato la ricostruzione, invece motivatamente e plausibilmente, operata dalla vicenda da parte dei giudici del merito.

Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Elisabetta ROSI)

